

PO Basilicata FSE 2007/2013

AVVISO PUBBLICO
“SPERIMENTAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE”
D.G.R. n. 1107 del 08 agosto 2012
DISCIPLINARE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente disciplinare definisce e regola i rapporti tra la Regione Basilicata ed il Legale rappresentante dell'Impresa/Soggetto Beneficiario per il riconoscimento degli incentivi concessi per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in coerenza con quanto definito dall'art. 4 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" ammessi a beneficio, e solo per i costi ammissibili nei termini e nei limiti previsti dall'Avviso Pubblico.
2. Nel presente Disciplinare, sulla scorta della normativa vigente e dell'Avviso Pubblico, sono definiti:
 - a) i termini e le modalità di erogazione del voucher per formazione di base e trasversale, del voucher per l'attività di consulenza e dell'incentivo per l'attivazione del contratto di apprendistato previsti, rispettivamente, dagli artt. 10, 11 e 12 dell'Avviso Pubblico e dalla Deliberazione di Giunta regionale di approvazione dello scorrimento della graduatoria n.....del.....;
 - b) le condizioni ed i limiti di riconoscimento degli incentivi concessi;
 - c) le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione degli incentivi.

Articolo 2

Voucher per formazione di base e trasversale

2

1. Si intende per "voucher formativo" il contributo finanziario che la Regione eroga a copertura dei costi sostenuti per la frequenza ai percorsi di formazione di base e trasversale attivati dagli Organismi di Formazione in Partenariato con un Ente Bilaterale, ove presente.
2. Il beneficiario, che abbia optato per il Regime di Aiuti così come definito dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, deve cofinanziare gli interventi agevolati secondo quanto stabilito dall'art. 39 (Aiuti alla formazione) del citato Regolamento.
3. Il voucher deve essere utilizzato esclusivamente per la frequenza ai corsi di formazione attivati dall'Organismo di formazione indicato nel provvedimento di concessione.
4. Il voucher deve essere utilizzato a partire dalla data di notifica della Deliberazione di Giunta regionale di approvazione dello scorrimento della graduatoria n.....del.....;
5. L'Organismo di formazione delegato all'incasso deve produrre, al termine dell'intero intervento formativo e direttamente all'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata, la seguente documentazione:
 - a) richiesta liquidazione del voucher formazione di base;
 - b) originale della fattura intestata all'azienda proponente; solo in caso di costo del voucher formativo superiore al massimale riconoscibile o di obbligo di cofinanziamento previsto dal Regime di Aiuti prescelto, occorre allegare fattura emessa dall'Organismo di Formazione per il valore dell'intero voucher e documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di prestazione di competenza dell'azienda proponente;

- c) report dell'attività di formazione svolta dall' Organismo di formazione attestante i contenuti dell'attività formativa svolta e le ore di frequenza dell'apprendista.
5. Come previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale di approvazione dello scorrimento della graduatoria n.....del....., la documentazione per l'erogazione del voucher, pena il mancato riconoscimento dello stesso, deve essere trasmessa entro e non oltre il 30/09/2015.
6. L'Organismo di formazione deve inoltre:
- possedere e rendere disponibile, su richiesta della Regione, tutta la documentazione afferente l'attività formativa (registri didattici, fogli presenza, documentazione di spesa etc.);
 - provvedere al caricamento dell'OPA nel sistema informativo Sirfo.

Articolo 3

Condizioni e i limiti di riconoscimento del Voucher per formazione di base e trasversale

1. Fatti salvi gli obblighi di eventuale cofinanziamento, il voucher viene riconosciuto per intero solo in caso di percentuale di frequenza uguale o superiore al 70%(settanta per cento) delle ore di formazione previste nella lettera di incarico già inviata alla Regione.
2. In caso di percentuale inferiore il contributo per il voucher viene commisurato alle ore di effettiva frequenza sulla base del parametro individuato pari ad € 20,00/h, a norma dell'art. 10 dell'Avviso pubblico.
3. In caso di costo superiore o di obbligo di cofinanziamento previsto dal Regime di Aiuti prescelto, l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento all'Organismo di formazione della quota di competenza dell'azienda proponente.
4. L'Amministrazione non risponderà dell'eventuale mancato riconoscimento del voucher all'Organismo di formazione per mancato assolvimento degli obblighi previsti in materia di Aiuti di Stato da parte dell'azienda o per il mancato pagamento da parte dell'azienda dell'eventuale importo del voucher eccedente il massimale di contributo riconosciuto dalla Regione, o comunque per sopravvenuta revoca del contributo riconosciuto al beneficiario.
5. L'Amministrazione, prima di procedere alla liquidazione dei contributi, provvederà a verificare l'importo effettivamente spettante sulla base delle ore rendicontate.
6. A seguito di liquidazione del contributo da parte dell'Amministrazione, si procederà all'annullo della fattura che verrà restituita, in originale, direttamente all'impresa intestataria della stessa.

Articolo 4

Voucher per l'attività di consulenza

1. Si intende per "voucher di consulenza" il contributo finanziario che la Regione eroga a copertura dei costi sostenuti per l'attività di consulenza e affiancamento svolta da un esperto in grado di trasferire conoscenze e competenze innovative nell'ambito tecnologico o nel processo produttivo.

2. Gli elementi valutativi per la concessione del voucher di consulenza, erogabile solo alle PMI a norma dell'art. 26 del Reg Ce 800/2006, come previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale di approvazione dello scorrimento della graduatoria n.....del....., sono i seguenti:
- esatta corrispondenza tra quanto previsto in domanda e quanto rilevabile Curriculum vitae e conferimento d'incarico all'esperto;
 - il finanziamento del voucher non viene concesso nel caso in cui nella domanda non risulti alcuna correlazione tra le attività di consulenza e quelle dell'apprendista in riferimento alle competenze tecnico professionali del profilo
3. Sulla scorta di quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta regionale di approvazione dello scorrimento della graduatoria n.....del....., l'attività di consulenza e affiancamento può essere avviata dalla data di notifica della stessa e deve essere conclusa e pagata dall'impresa entro il 01/12/2015 e rendicontata entro il 15/12/2015. Entrambi i termini sono previsti a pena di decadenza.
4. Il beneficiario che abbia optato per il Regime di Aiuti così come definito dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, dovrà cofinanziare gli interventi agevolati secondo quanto stabilito dall' art. 26 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del citato Regolamento. Con riferimento ai succitati Aiuti la quota di cofinanziamento aziendale da garantire è pari al 50%.
5. Il corrispettivo massimo riconosciuto è espressamente indicato nell'Art. 11 dell'Avviso pubblico.
6. Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto e nella misura spettante calcolata sulla base delle indicazioni contenute nel succitato Art. 11, secondo le seguenti modalità (l'una alternativa all'altra):
- A. in due soluzioni comprendenti:
- a) erogazione di un anticipo pari all'50% del contributo concesso, a seguito di espressa richiesta del beneficiario¹ e con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa² irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione Basilicata, di importo pari all'entità dell'anticipo da erogare;
- b) erogazione del saldo del contributo spettante, previo inserimento nel Sistema informativo regionale (SIRFO), della documentazione³ di rendicontazione finale, indicata nel successivo Articolo 6.

¹ La richiesta di anticipazione potrà essere avanzata a partire dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di concessione del contributo, e comunque previa assunzione dell'apprendista.

² La polizza dovrà essere stipulata con soggetti abilitati a costituire cauzioni a favore di pubbliche amministrazioni, secondo la normativa vigente, e precisamente secondo quanto indicato al punto A.8 della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. Il soggetto beneficiario è tenuto a contrarre polizza fideiussoria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, a favore della Regione Basilicata, di importo pari al 50% del contributo concesso per il Voucher di consulenza e Incentivo attivazione contratto di apprendistato. L'amministrazione renderà disponibile sul proprio sito istituzionale il modello di polizza da utilizzare.

³ Per ulteriori approfondimenti si veda il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 di cui alla DGR n. 36/2013, la DGR n. 1239 dell'8 ottobre 2013 di semplificazione delle procedure gestionali e le Linee guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione del PO FSE 2007-2013, consultabili al seguente link: <http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=100062>.

- B. erogazione in un'unica soluzione del contributo spettante, previo inserimento nel Sistema informativo regionale (SIRFO), della documentazione di rendicontazione complessiva e finale, indicata nel successivo Articolo 6.
7. Ai fini di cui al precedente comma 4, il beneficiario utilizzerà le credenziali di accesso al Sistema informativo regionale (SIRFO), indicate nel successivo Articolo 6;
8. L'Amministrazione provvederà a verificare l'importo effettivamente spettante sulla base dei costi rendicontati, prima di procedere alla liquidazione dei contributi.

Articolo 5

Incentivo per l'attivazione del contratto di apprendistato

1. Si intende per "Incentivo per l'attivazione del contratto di apprendistato" il contributo finanziario che la Regione eroga ad integrazione dei costi salariali sostenuti per l'assunzione dell'apprendista destinatario dell'Avviso Pubblico.
2. Il beneficiario che abbia optato per il Regime di Aiuti così come definito dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, dovrà cofinanziare gli interventi agevolati secondo quanto stabilito dagli artt. 40 (Aiuti per l'Assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali) e 41 (Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali) del citato Regolamento. Con riferimento ai succitati Aiuti la quota di cofinanziamento aziendale da garantire è pari al 50%.
3. La rendicontazione dell'incentivo di cui al presente articolo dovrà essere effettuata entro il 15.12.2015. In caso di mancato rispetto del termine, il beneficiario non avrà diritto alle agevolazioni relative alla parte di spesa non rendicontata.
4. Il contributo sarà erogato agli aventi diritto secondo le seguenti modalità (l'una alternativa all'altra):
 - A. in due soluzioni comprendenti:
 - I. erogazione di un anticipo pari all'50% del contributo concesso, a seguito di espressa richiesta del beneficiario⁴ e con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione Basilicata, di importo pari all'entità dell'anticipo da erogare;
 - II. erogazione del saldo del contributo spettante:
 - al termine dei due anni di assunzione, oppure
 - al raggiungimento di un costo salariale lordo almeno pari, per ogni annualità, all'importo del relativo contributo concesso, oppure

⁴ La richiesta di anticipazione potrà essere cumulata con quella prevista al precedente Articolo 5 e comunque avanzata a partire dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di concessione del contributo, previa assunzione dell'apprendista.

previo inserimento nel Sistema informativo regionale (SIRFO), della documentazione di rendicontazione finale, indicata nel successivo Articolo 6.

B. sulla base di rendicontazione periodica o unica attestante il costo sostenuto che, per ogni annualità, deve risultare almeno pari al relativo contributo assegnato, previo inserimento nel Sistema informativo regionale (SIRFO), della documentazione del costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione, indicata nel successivo Articolo 6. Con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 14 Settembre 2011, con la prima richiesta di erogazione potrà essere rendicontato l'intero costo sostenuto a partire dalla data di assunzione.

5. Qualunque sia la modalità prescelta, il termine ultimo per la maturazione e la liquidazione dei costi da parte del datore di lavoro è il 01/12/2015 ed il termine per la rendicontazione degli stessi è il 15/12/2015;

6. L'amministrazione provvederà a verificare l'importo effettivamente spettante sulla base dei costi rendicontati, prima di procedere alla liquidazione dei contributi;

Articolo 6

Modalità di rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, unicamente per via telematica, la seguente documentazione utile a certificare le spese sostenute entro il 30/11/2015 secondo il principio di cassa:

A. Per il voucher di consulenza:

a) fattura intestata all'azienda proponente; solo in caso di costo del voucher di consulenza superiore al massimale riconoscibile o di obbligo di cofinanziamento previsto dal Regime di Aiuti prescelto, occorre allegare fattura emessa dall'esperto per il valore dell'intero voucher e documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di prestazione di competenza dell'azienda proponente;

b) report sull'attività svolta dall'apprendista firmata da quest'ultimo e dall'esperto;

c) relazione sull'attività svolta predisposta e sottoscritta dall'esperto, recante time sheet delle attività svolte;

B. Per l'incentivo per l'attivazione del contratto di apprendistato:

a) singoli giustificativi di spesa e relativi titoli di pagamento, per ogni lavoratore per il quale è stato concesso l'incentivo per l'attivazione del contratto di apprendistato, ovvero:

1) buste paga quietanzate su cui riportare la dicitura di annullo⁵, attestanti, per ciascuna annualità, un costo salariale lordo sostenuto almeno pari all'importo del relativo contributo concesso;

2) giustificativi di pagamento;

⁵ Spese integralmente riferite al Progetto, è necessario che venga riportata la seguente dicitura: "PO FSE Basilicata 2007-2013 A.P. DGR n. _____ del _____ Titolo Progetto _____ Az. n. _____ CUP _____"

Spese parzialmente rendicontate sul Progetto è necessario che inserire la seguente dicitura: "Titolo di spesa rendicontato per l'importo di € _____ a valere sul progetto _____ - Az. n. _____ di cui alla DGR n. _____ del _____ CUP _____ - PO FSE Basilicata 2007-2013".

- 3) documenti di versamento degli oneri sociali e fiscali dovuti;
- 4) eventuale altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Basilicata.
2. La trasmissione telematica tramite il sistema informativo Sirfo, dei giustificativi di cui ai punti precedenti, comporta la generazione automatica di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con firma digitale, con cui, oltre ad attestare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, il beneficiario dichiara che le stesse sono state sostenute nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dal bando di riferimento con firma digitale e scheda contenente l'elenco dei giustificativi di spesa (titolo di spesa e relativo titolo di pagamento) del periodo di riferimento;
3. Il Soggetto Beneficiario potrà accedere il Sistema informativo regionale (SIRFO) con le seguenti credenziali:

ID utente: numero partita iva azienda

Password: sirfo2007 (modificabile al primo accesso).

Articolo 7

Obblighi del soggetto beneficiario

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) stipulare entro il termine previsto per la restituzione dell'Atto unilaterale d'impegno, decorrente dalla notifica della Deliberazione di Giunta regionale di approvazione dello scorrimento della graduatoria n.....del....., il contratto di apprendistato professionalizzante per il quale è stato ammesso il contributo, salvo che si tratti di contratto già stipulato a decorrere dalla data del 14 settembre 2011;
 - b) avviare entro il termine previsto per la restituzione dell'Atto unilaterale d'impegno, decorrente dalla notifica della Deliberazione di Giunta regionale di approvazione dello scorrimento della graduatoria n.....del....., i percorsi per la formazione di base e trasversale;
 - c) avviare entro il termine previsto per la restituzione dell'Atto unilaterale d'impegno, decorrente dalla notifica della Deliberazione di Giunta regionale di approvazione dello scorrimento della graduatoria n.....del....., l'attività di consulenza con la figura di un esperto da affiancare all'apprendista;
 - d) non richiedere, né ottenere, altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme comunitarie in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative per le quali è stato concesso il contributo, che comportino il superamento dei limiti di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - e) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
 - f) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - g) adempiere alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99;
 - h) produrre ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta per le finalità previste dall'Avviso;

- i) rendersi disponibile, fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo FSE Basilicata 2007/2013 a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da parte della Regione Basilicata;
- j) accettare il controllo dell'Amministrazione regionale ed assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e delle visite ispettive con la presenza del personale interessato e fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione regionale;
- k) inserire i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale SIRFO2007, secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dall'Amministrazione regionale;
- l) eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile ed amministrativa relativa agli incentivi;
- m) esibire, su richiesta della Regione, la documentazione in originale;
- n) comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con l'indicazione puntuale della motivazione;
- o) comunicare ogni variazione relativa al legale rappresentante, alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla sede legale e/o amministrativa in capo all'Impresa/Soggetto Beneficiario;
- p) effettuare tutti i movimenti finanziari, che si realizzano, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 8

Decadenza e Revoca dei contributi

1. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della legge n. 241/90, all'adozione del provvedimento di revoca del beneficio concesso, nei seguenti casi:
 - a) accertata non veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario nella domanda di candidatura o in nell'Atto Unilaterale laddove influente ai fini della concessione del beneficio;
 - b) accertata assenza dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico;
 - c) interruzione non giustificata del contratto di apprendistato per motivi in violazione della normativa vigente, nei 24 successivi alla data di assunzione;
 - d) mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di Aiuti di Stato;
 - e) produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
 - f) qualora non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio ed al controllo dell'intervento richieste dalla Regione Basilicata.
2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti verrà pronunciata la decadenza dal beneficio con revoca del provvedimento di concessione del contributo e conseguente obbligo del beneficiario di restituire tutte le somme eventualmente erogate dalla Regione Basilicata.

3. Nel caso di interruzione del contratto di apprendistato per causa consentita dalla normativa vigente:
- a) l'incentivo all'attivazione di contratti di apprendistato sarà liquidato per un importo proporzionale alla durata effettiva del rapporto di apprendistato in relazione al periodo, previsto dall'Avviso Pubblico, di 24 mesi. Il contributo riconosciuto a titolo di incentivo si intenderà ipso iure revocato per la parte eccedente le somme spettanti. Il beneficiario dovrà restituire le eventuali maggiori somme erogate dalla Regione Basilicata;
 - b) il voucher formativo sarà liquidato per un importo commisurato all'attività formativa effettivamente frequentata dal lavoratore nel periodo di durata del rapporto di apprendistato, nel rispetto dei criteri fissati dall'Art. 9 dell'Avviso Pubblico in riferimento ai limiti di percentuale di cofinanziamento privato previsti dal Regime di Aiuti prescelto e alle percentuali di frequenza ivi stabilite. Il contributo riconosciuto a titolo di voucher formativo si intenderà ipso iure revocato per la parte eccedente le somme spettanti. Il beneficiario dovrà restituire le eventuali maggiori somme erogate dalla Regione Basilicata;
 - c) il voucher per l'attività di consulenza sarà liquidato per un importo commisurato all'attività di consulenza effettivamente erogata nel periodo di vigenza del contratto. Il contributo riconosciuto a titolo di voucher per l'attività di consulenza si intenderà ipso iure revocato per la parte eccedente le somme spettanti. Il beneficiario dovrà restituire le eventuali maggiori somme erogate dalla Regione Basilicata.
4. In caso di interruzione del contratto di apprendistato a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, il beneficiario dovrà:
- a) comunicare la variazione alla Regione Basilicata;
 - b) in caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, inviare alla Regione Basilicata copia conforme all'originale della comunicazione delle dimissioni o del licenziamento.

Articolo 9

Clausola di esonero di responsabilità

1. Il beneficiario è l'unico responsabile per tutto quanto concerne la realizzazione delle attività oggetto del provvedimento di concessione. Pertanto la Regione Basilicata è sollevata da qualsiasi responsabilità civile derivante dal provvedimento di concessione nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni.
2. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi di apprendistato professionalizzante ed ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il beneficiario e terzi fanno capo in modo esclusivo al beneficiario.

Articolo 10

Pubblicità degli interventi

Il soggetto beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal FSE ai sensi del Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i. della Commissione e in coerenza con il Piano di Comunicazione approvato dalla Regione Basilicata con DGR n. 1690/2008 e la linea grafica e il Manuale d'uso approvati con D.G.R. n. 2086/2009.

Articolo 11

Tenuta del Fascicolo d'operazione

Si rinvia a quanto espressamente previsto sull'argomento nel Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 e nel documento "Tenuta del fascicolo di operazione a cura del Beneficiario", allegati al SIGECO del PO FSE Basilicata 2007-2013.

Articolo 12

Rinvio

10

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia all'Avviso Pubblico "Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante", alla vigente normativa in materia di lavoro e alle norme del Codice Civile.

Articolo 13

Validità ed efficacia del disciplinare

Il presente disciplinare ha validità e produce i suoi effetti dalla data di notifica della DGR..... delconcessione, e comunque fino all'approvazione della rendicontazione finale e conseguente svincolo della eventuale polizza.

Articolo 14

Tutela della privacy

Tutti i dati personali ed aziendali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità dell'Avviso pubblico in questione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in vigore dal 1° gennaio 2004 e s.m.i.